

Cass. pen. Sez. III, (ud. 27-03-2003) 23-05-2003, n. 22848

La Corte Suprema di Cassazione

Sezione III Penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giuseppe SAVIGNANO - Presidente

Dott. Claudio VITALONE - Consigliere

Dott. Luigi PICCIALLI - Consigliere

Dott. Alfredo M. LOMBARDI - Consigliere

Dott. Aldo FIALE - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

Sentenza

Sul ricorso proposto da A.G., n. a Ragusa il 31 maggio 1959

avverso la sentenza 4 dicembre 2001 della Corte di Appello di Brescia;

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale;

Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Guglielmo Passacantando che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito, per la parte civile, l'Avv. Nicoletta Piergentili Piromallo, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Udito il difensore, avv. Maurizio Giannone, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza 4 dicembre 2001 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza 18 gennaio 2001 del Tribunale di Bergamo:

a) ribadiva l'affermazione della penale responsabilità di A.G. in ordine ai reati di cui:

- all'art. 81 c.p., cpv., art. 609-bis c.p., commi 1 e 2, n. 1, art. 609-ter c.p., comma 2, art. 609-quater c.p., commi 1 e 4 e art. 61 c.p., n. 5 e 11 [perché, con violenza e con minaccia, costringeva la propria figlia XY, minore di dieci anni, a subire atti sessuali - in Casirate d'Adda, fino ad epoca anteriore e prossima al 4 febbraio 2000];

- all'art. 572 c.p. [per avere maltrattato la figlia XY, con abusi sessuali, sistematiche percosse e vessazioni, costringendola a penose condizioni di vita];

b) derubricava nel delitto di percosse il contestato reato di lesioni personali volontarie e lo considerava assorbito in quello di maltrattamenti;

c) riduceva la pena principale complessiva, per i reati unificati nel vincolo della continuazione ex art. 81 c.p., cpv., con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, ad anni sei di reclusione, confermando le pene accessorie e le statuizioni in favore della costituita parte civile.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'A., il quale ha eccepito:

a) mancata assunzione di prove decisive, non essendo state accolte, incongruamente ed immotivatamente, le richieste della difesa di rinnovazione del dibattimento al fine di disporre sia una perizia tecnica sulla registrazione audiovisiva della deposizione protetta della piccola XY sia una perizia di natura psicologica sulla bambina, rivolta ad un compiuto accertamento, ex art. 196 c.p.p., della di lei idoneità a rendere testimonianza, in presenza di chiari sintomi di incapacità di distinguere la realtà dall'immaginazione;

b) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità, per avere la Corte territoriale, con superficialità, ritenuto attendibili non le dichiarazioni dibattimentali della ragazza, bensì le accuse da lei precedentemente mosse al padre, che risultavano smentite proprio al dibattimento;

c) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle presunte conferme estrinseche alla veridicità delle accuse di violenza sessuale.

Tali cesure sono state ulteriormente illustrate e specificate con memoria difensiva depositata il 28 febbraio 2003.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato, poiché tutte le doglianze sono infondate.

1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di valutazione probatoria, la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest'ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa (Cass., Sez. V, 1 giugno 1999, n. 6910; Sez. VI, 4 marzo 1994; n. 2732 e Sez. I; 18 marzo 1992, n. 3220).

Un'indagine siffatta, nella fattispecie in esame, risulta correttamente effettuata, poiché i giudici di merito hanno sottoposto ad un controllo penetrante e rigoroso le dichiarazioni accusatorie provenienti dalla figlia dell'imputato, evidenziandone anzitutto le caratteristiche peculiari di spontaneità, pacatezza ed assenza di accanimento nei confronti del padre.

Le difformità delle dichiarazioni rese dalla ragazza nel corso del tempo sono state razionalmente considerate "compatibili con un'attività di graduale chiusura rispetto all'argomento trattato" e la Corte territoriale - proprio tenuto conto delle sole conferme fornite dalla parte lesa nel corso dell'audizione dibattimentale protetta - ha escluso sia il contestato episodio di penetrazione sia quello di tentato coito orale.

Le dichiarazioni della stessa persona offesa, inoltre (al pari di quelle degli altri testimoni), per risultare credibili, non abbisognano di riscontri esterni, il ricorso eventuale ai quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità [vedi Cass., Sez. III, 15 ottobre 1999, n. 11829; Sez. I, 8 febbraio 1999, n. 6502; Sez. VI, 28 maggio 1997, n. 4946 e Sez. IV, 5 febbraio 1997, n. 1027]. In tale prospettiva i giudici del merito hanno tenuto conto degli elementi di conferma deducibili dal contenuto delle trascrizioni delle conversazioni telefoniche della madre (analiticamente valutate anche in relazione ai dubbi sollevati dalla difesa) ed hanno considerato non decisive le dichiarazioni dell'insegnante M.A.B. circa il rendimento scolastico della bambina.

Nell'anzidetto contesto probatorio la Corte territoriale, a fronte delle obiezioni difensive, ha razionalmente escluso, poi, sia un intento di calunnia ricollegabile al prospettato malanimo materno per questioni patrimoniali, sia una ricostruzione del tutto fatto fantastica ed assolutamente inventata, che sarebbe stata sostanzialmente ispirata dalla madre separata, tenuto anche conto che l'imputato ha costantemente rivendicato l'esistenza di un bellissimo rapporto con la figlia, raffigurando, al contrario, una situazione di conflittualità della piccola con la madre (vedi in tal senso anche la deposizione della nonna paterna C.M., valorizzata nella memoria difensiva del 28 febbraio 2003).

2. A norma dell'art. 603 c.p.p., comma 1, la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l'indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi.

A tale istituto di carattere eccezionale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti ed un'impossibilità siffatta può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti nonché quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.

L'"error in procedendo", in cui si sostanzia il vizio che l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), ricomprende fra i motivi di ricorso per Cassazione, rileva pertanto - secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema - solo quanto la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa. Ciò comporta che la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da potere inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento dei giudici di merito e tanto non è dato ravvisare nella sentenza in esame.

La parte aveva chiesto, con l'atto di appello, la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di disporre:

- a) una perizia tecnica sulla registrazione audiovisiva della deposizione protetta della piccola C., sul presupposto che la stessa fosse incomprensibile in relazione ad alcune espressioni;
- b) una perizia di natura psicologica sulla bambina, rivolta ad un compiuto accertamento, ex art. 196 c.p.p., della di lei idoneità a rendere testimonianza, in presenza di chiari sintomi di incapacità di distinguere la realtà dall'immaginazione.

La Corte di merito, a fronte di tali richieste, ha affermato - con argomentazioni ineccepibili sotto il profilo logico-giuridico - di poter escludere ogni incertezza allo stato degli atti, tenuto conto, in particolare, che:

- nella trascrizione della videoregistrazione, già disposta ed effettuata in primo grado, risultavano effettivamente riportate come incomprensibili una serie di frasi; le stesse, però, erano sufficientemente percepibili attraverso la visione del filmato e comunque riguardavano affermazioni del tutto marginali e generiche, non inficianti la coerenza del discorso e soprattutto la valenza probatoria delle affermazioni inerenti le condotte riferibili al capo d'imputazione;

- il nostro ordinamento riconosce la capacità a testimoniare anche ai minori. Il giudice è tenuto ad accertare, in concreto, la credibilità del testimone, anche in relazione alle eventuali condizioni psichiche, ma non è obbligato a disporre accertamenti per verificare, sempre ed in ogni caso, l'idoneità fisica e mentale del testimone, specie allorché nessun elemento sia emerso per giustificare la pretesa incapacità del teste.

Nella specie non era dato percepire alcun elemento indicatore di una incapacità della ragazza a memorizzare e riferire le esperienze vissute ed un dubbio di incapacità non poteva discendere semplicemente dalla sua qualità di minorenni.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, gli accertamenti per verificare la idoneità fisica e mentale del testimone non sono obbligatori ed il giudice non è tenuto a disporli sempre ed in ogni caso, tanto più qualora nessun elemento sia emerso per giustificare la pretesa incapacità del teste (vedi Cass., Sez. I, 31 marzo 1994, B.), ovvero questi si sia limitato a tenere un comportamento contraddittorio, inattendibile o immemore (vedi Cass.; Sez. I, 28 marzo 1997, T.).

Le bugie della piccola (quali le affermazioni di avere effettuato un viaggio con l'attore D.C. o di avere visto una sirena) appaiono ben individuate dai giudici del merito e congruamente correlate, con adeguata motivazione, non ad una generale incapacità di distinguere la realtà dall'immaginazione, bensì alla fantasia ludica infantile.

In conclusione:

- nella valutazione della testimonianza della minore appare prudentemente applicato il principio della scindibilità (vedi Cass., Sez. VI, 3 novembre 1992, n. 10625);

- risulta correttamente accertata la sostanziale capacità della minore di recepire il vissuto, di raccordarlo con le altre esperienze personali, di ricordarlo e di esprimerlo in una visione complessiva coerente in relazione all'età, alle condizioni emozionali che hanno modulato le sue relazioni con il mondo esterno, tenuto anche conto della qualità e della natura delle dinamiche familiari;

- la valutazione di credibilità, inoltre, appare ineccepibilmente effettuata attraverso l'esame del modo in cui la giovane vittima ha vissuto e rielaborato le vicende da lei narrate; con corretta individuazione e delimitazione dei termini della sincerità.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Il ricorrente medesimo deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio, in favore della costituita parte civile, liquidate in complessivi euro 1.820, 66, di cui euro 1.800,00 per onorario, oltre I.V.A. e contributi alla Cassa Avvocati.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione,

visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese del grado, in favore della costituita parte civile, liquidate in complessivi euro 1.820,66, di cui euro 1.800,00 per onorario, oltre I.V.A. e contributi alla Cassa Avvocati.

Roma, 27 marzo 2003.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 MAG. 2003.

MASSIMA

In tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte offesa e quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima. Ne consegue che la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità.